

Cuneo, lì 14 giugno 2022

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 34/2022

“DECRETO AIUTI” E CONVERSIONE “DECRETO UCRAINA” TRA CONFERME E NUOVI BONUS

Sono entrate in vigore le novità del “Decreto aiuti”, nel quale sono previste misure in materia di politiche energetiche, produttività e politica sociale. Se ne illustrano i principali aspetti.

INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA/GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico/gas naturale, erano stati previsti i seguenti crediti di imposta:

- a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale **imprese** c.d. “**gasivore**”, pari al 20% della spesa per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022;
- a favore delle **imprese “non gasivore”** pari al 20% della spesa per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022;
- a favore delle **imprese “non energivore”** pari al 12% della spesa per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.

il Decreto in esame **innalza** tali percentuali rispettivamente **dal 20% al 25%** e **dal 12% al 15%**.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022

Alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, **pari al 10% delle spese sostenute** per l’acquisto del gas naturale **consumato anche nel primo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” c.d. “gasivore” che:

- **operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



In pratica per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

DETRAZIONE 110% SU “VILLETTE” FINO AL 31.12.2022

I termini entro i quali vanno sostenute le spese per poter fruire della detrazione del 110%, con specifico riferimento agli **interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche**, ossia **sulla singola unità immobiliare** non facente parte di un condominio/edificio composto da più unità, la detrazione spetta **anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30%** dell’intervento complessivo.



Pertanto per i lavori effettuati sulle c.d. “villette”, ossia sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, la **verifica relativa all’esecuzione di almeno il 30% dei lavori** per poter fruire della detrazione del 110% fino al 31.12.2022, va effettuata con riferimento alla **situazione risultante al 30.9.2022 anziché al 30.6.2022**.

Ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo “possono essere compresi anche i lavori non agevolati” con la detrazione del 110%.

CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE

Il Legislatore torna nuovamente a modificare la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie; con il Decreto Energia era stata prevista la possibilità, soltanto per le banche, di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista quando il credito è già stato oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario).

Con la nuova previsione le **banche e società appartenenti a gruppi bancari possono sempre scegliere di cedere il credito** acquisito **ad un proprio cliente professionale privato, correntista**

della banca stessa, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito.

Rispetto alla precedente formulazione è ora consentito:

- cedere i crediti in esame a soggetti privati **a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere**. In altre parole, non è richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle 3 cessioni già ammesse;
- cedere il credito **soltanto ad un correntista “qualificato” (cliente professionale privato)**, ovvero un *“cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”*.

FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

È previsto il riconoscimento **per il 2022** di un fondo finalizzato a far fronte, **mediante erogazione di contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, destinato alle **piccole/medie imprese** diverse da quelle agricole aventi i seguenti requisiti:

- realizzo negli **ultimi 2 anni** di operazioni di vendita di beni/servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con **l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia**, pari almeno al **20% del fatturato totale**;
- sostenimento di un **costo di acquisto medio per materie prime** e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 **incrementato almeno del 30%** rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- **calo di fatturato**, nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, **di almeno il 30%** rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Le modalità attuative delle predette disposizioni sono demandate al MISE.

CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI

È **innalzata dal 20% al 50%** la misura del credito d’imposta per gli **investimenti in beni immateriali 4.0** di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) **effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022** ovvero **entro il 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari **almeno al 20%** del costo di acquisizione.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di **formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "Bonus Formazione 4.0"):

- è **innalzata** dal 50% **al 70%** delle spese la misura spettante per le **piccole imprese**, nel limite di €300.000;
- è **innalzata** dal 40% **al 50%** delle spese la misura spettante per le **medie imprese**, nel limite di €250.000;

a condizione che:

- le attività formative siano **erogate dai soggetti specificatamente individuati** dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- **i risultati relativi all'acquisizione/consolidamento delle competenze siano certificati** secondo le modalità individuate dal citato Decreto.



Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente **diminuite al 40% e al 35%** delle spese.

INDENNITÀ UNA TANTUM €200

È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a €200, a favore:

- dei **lavoratori dipendenti**, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità/vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%,
- dei **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione/assegno con decorrenza entro il 30.6.2022 e **reddito personale non superiore per il 2021 a €35.000;**
- dei **lavoratori domestici** che hanno in essere uno/più rapporti di lavoro al 18.5.2022;

BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

Per il 2022 è istituito un fondo finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto** di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale**. L'agevolazione è riconosciuta:

- a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
- per un ammontare pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non superiore a €60;**

- a favore delle persone fisiche con **un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.**

Il buono recante il **nominativo del beneficiario**:

- è utilizzabile per l'acquisto di **un solo abbonamento**;
- **non è cedibile**;
- **non rileva ai fini ISEE.**



Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica **detrazione del 19%**, relativamente alla **spesa rimasta a carico del beneficiario** del buono.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO UCRAINA"

È stato inoltre convertito in legge il c.d. **"Decreto Ucraina"**. Tra le agevolazioni confermate, si segnalano:

- la possibilità per le imprese clienti finali di **energia elettrica e gas naturale** di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022.**



La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica/gas naturale.

- l'aumento per gli **autotrasportatori** della deduzione forfetaria delle spese non documentate;
- il riconoscimento **per il 2022** del contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese del settore turistico - ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.**